

CITTA' DI NOALE
PROVINCIA DI VENEZIA



**Regolamento del
Consiglio Comunale e
delle Commissioni
Consiliari**

ULTIMO AGGIORNAMENTO CON DELIBERA DI C.C. N. 10 DEL 26 APRILE 2018

INDICE

TITOLO I - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Finalità del Regolamento

TITOLO II - SESSIONI, CONVOCAZIONI, PRESIDENZA

Art. 2 - Sessioni del Consiglio Comunale

Art. 3 - Convocazione dei Consiglieri

Art. 4 - Luogo delle sedute consiliari

Art. 5 - Adunanze aperte

Art. 6 - Presidente del Consiglio Comunale

Art. 7 - Numero legale, seduta deserta e seconda convocazione

Art. 8 - Iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno

TITOLO III - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE E SEDUTE PUBBLICHE E SEGRETE

Art. 9 - Attribuzioni del Presidente

Art. 10 - Poteri di polizia del Presidente e contegno del pubblico in aula

Art. 11 - Contegno in aula dei consiglieri

Art. 12 - Sedute pubbliche e segrete

Art. 13 - Posti assegnati ai componenti il consiglio e al Segretario

Art. 14 - Assenza del Segretario

TITOLO IV - DISCIPLINA E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 15 - Apertura delle sedute

Art. 16 - Comunicazioni del Presidente

Art. 17 - Approvazione del verbale della seduta precedente

Art. 18 - Ordine di trattazione degli argomenti

Art. 19 - Trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno

Art. 20 - Atti inerenti agli argomenti iscritti all'ordine del giorno e diritto di informazione

Art. 21 - Non esaurimento dell'ordine del giorno

Art. 22 - Orario di chiusura dei lavori

Art. 23 - Disciplina della discussione

Art. 24 - Richiamo al regolamento, fatto personale

Art. 25 - Questione pregiudiziale, sospensiva

Art. 26 - Forme di intervento speciali

Art. 27 - Interrogazione

- Art 28 - Mozione
- Art. 29 - Contemporaneità di interrogazioni e di mozioni
- Art. 30 - Decadenza o rinvio di interrogazioni
- Art. 31 - Chiusura della discussione e dichiarazione di voto

TITOLO V - VOTAZIONE

- Art. 32 - Deliberazioni.
- Art. 33 - Rinvio di votazione
- Art. 34 - Forme di votazione
- Art. 35 - Votazione per appello nominale
- Art. 36 - Votazione per alzata di mano
- Art. 37 - Votazione a scrutinio segreto
- Art. 38 - Esito della votazione
- Art. 39 - Dichiarazione di immediata eseguibilità
- Art. 40 - Astensione dalle deliberazioni

TITOLO VI - PROCESSI VERBALI

- Art. 41 - Stesura verbali delle deliberazioni
- Art. 42 - Approvazione dei verbali
- Art. 43 - Rispetto della legge e del regolamento
- Art. 44 - Casi non previsti dal regolamento e dalla legge
- Art. 45 - Approvazione e modifiche al regolamento

TITOLO VII - GRUPPI CONSILIARI

- Art. 46 - Composizione dei gruppi consiliari
- Art. 47 - Conferenza dei capigruppo

TITOLO VIII - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 48 - Costituzione commissioni consiliari
- Art. 49 - Composizione delle commissioni
- Art. 50 - Convocazione e funzionamento delle commissioni
- Art. 51 - Funzioni delle commissioni
- Art. 52 - Decadenza dalla nomina

TITOLO IX - PUBBLICITA' DEI CURRICULA E DEI REDDITI DEI CONSIGLIERI
COMUNALI

Art. 53 - Abrogato

TITOLO I - FINALITA' DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 1 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale e degli organismi interni al medesimo è disciplinato dal presente regolamento.
2. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rinvia allo Statuto Comunale e alle restanti disposizioni vigenti in materia.

TITOLO II - SESSIONI, CONVOCAZIONI, PRESIDENZA

ARTICOLO 2 - SESSIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie. Si riunisce straordinariamente per determinazione del Sindaco o per domanda indirizzata al Sindaco da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati al Comune con indicazioni degli argomenti da iscrivere all'o. d. g.

ARTICOLO 3 - CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene consegnato a mezzo di invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale (PEC) di ciascun Consigliere, fatta salva la possibilità che il singolo Consigliere all'atto della nomina dichiari espressamente di non accettare la notifica dell'avviso di convocazione a mezzo Pec motivando la non accettazione.
2. Il suddetto avviso deve essere inviato al Consigliere comunale almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione. In caso di convocazione d'urgenza il termine è ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima della seduta.
3. In caso di impossibilità al recapito dell'e-mail, dovuta al cattivo funzionamento del sistema informatico, l'avviso verrà consegnato al Consigliere comunale da parte dei Messi comunali, nel luogo da questi specificatamente indicato al momento della sua elezione. In caso di mancata designazione del luogo della consegna, essa sarà effettuata presso la residenza anagrafica. Per i Consiglieri residenti fuori comune, che non abbiano eletto domicilio nel territorio del Comune, la notifica viene effettuata a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R.; per il rispetto del termine di cui al precedente comma vale la data di spedizione del plico.
4. Eventuali mutamenti anche temporanei del luogo di consegna dell'avviso di convocazione del Consiglio dovranno essere comunicati per iscritto. L'operatività della variazione viene ritenuta tale dopo 3 (tre) giorni dal suo deposito in Segreteria del Comune. La variazione resta valida per il tempo indicato. Se la designazione è a tempo indeterminato, essa resta valida ed operante fino all'indicazione di un nuovo luogo di recapito.
5. Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli argomenti rimasti sia rinviata ad altra riunione, il cui giorno ed ora siano stabiliti dal Consiglio al momento della sospensione, l'avviso di rinvio sarà notificato con le medesime modalità previste per la convocazione, ai soli Consiglieri riportati a verbale come *assenti*.

ARTICOLO 4 - LUOGO DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Le sedute consiliari si tengono nell'apposita sala del Palazzo della Loggia. Qualora circostanze speciali o gravi, giustificati motivi di ordine pubblico e di forza maggiore non permettano la riunione in tale sede, il Sindaco determina il luogo di riunione del Consiglio.

2. Il giorno, l'ora e il luogo di riunione del Consiglio viene notificato alla cittadinanza mediante pubblico avviso almeno 3 giorni prima dell'adunanza iniziale. Le sedute del Consiglio sono inoltre annunciate alla cittadinanza con l'esposizione del tricolore e del gonfalone all'inizio della giornata, dal suono della campana circa un'ora prima dell'inizio dei lavori e da ogni altra adeguata forma di pubblicità.

ARTICOLO 5 - ADUNANZE APERTE

1. Quando si verificano particolari condizioni o per rilevanti motivi d'interesse della comunità, il Sindaco, sentita la Giunta e la conferenza dei Capigruppo, può convocare "l'adunanza aperta" del Consiglio Comunale nella sua sede abituale od anche in luoghi diversi, indicati espressamente nell'avviso di convocazione.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari. Rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. Durante le adunanze aperte del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

4. Nelle adunanze aperte è ammessa su autorizzazione del Presidente la facoltà di intervento del pubblico per illustrare situazioni e circostanze di interesse generale.

ARTICOLO 6 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La Presidenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco o al Presidente eletto tra i Consiglieri Comunali secondo le norme contenute nello Statuto.

2. In caso di assenza o di impedimento dei soggetti indicati al precedente comma 1 del presente articolo la presidenza del Consiglio spetta ai loro sostituti:

- Vice Sindaco o un assessore a partire dal più anziano di età, se Presidente è il Sindaco;
- consigliere anziano, se Presidente del Consiglio è il consigliere eletto dall'assemblea.

Consigliere anziano è il Consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale in base a quanto previsto dalla legge; a parità di cifra individuale si ha per consigliere anziano il maggiore di età.

3. Non possono essere considerati "consiglieri anziani" i candidati alla carica di Sindaco proclamati eletti, di diritto, consiglieri comunali.

4. L'assessore non consigliere non può presiedere il Consiglio Comunale.

ARTICOLO 7 - NUMERO LEGALE SEDUTA DESERTA E SECONDA CONVOCAZIONE

1. I Consigli Comunali non possono deliberare in prima convocazione se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, non computando a tal fine il Sindaco. Una verifica del numero legale deve essere fatta entro la seconda ora dall'ora di convocazione.

2. In mancanza del numero legale la seduta è dichiarata deserta e si passa in seconda convocazione.

3. In seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, non computando a tal fine il Sindaco.

4. Nel caso siano introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

5. Non possono comunque essere deliberati gli oggetti per i quali disposizioni normative, statutarie e/o regolamentari prevedono una speciale maggioranza, superiore a quella minima prevista dai commi 1 e 3 del presente articolo.

ARTICOLO 8 - ISCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Il Sindaco stabilisce le materie che devono essere trattate nelle adunanze del Consiglio, iscrivendo all'ordine del giorno le proposte del Sindaco stesso, quelle eventualmente presentate da almeno 1/5 dei Consiglieri e le eventuali proposte delle Commissioni Consiliari.

TITOLO III - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE E SEDUTE PUBBLICHE E SEGRETE

ARTICOLO 9 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Spetta al Presidente mantenere l'ordine nelle adunanze, mettere in discussione gli argomenti secondo la loro iscrizione nell'ordine del giorno, concedere la facoltà di parlare, fare osservare il regolamento, riassumere la discussione, porre le questioni, invitare il Consiglio a deliberare e annunciare il risultato delle deliberazioni.

ARTICOLO 10 - POTERI DI POLIZIA DEL PRESIDENTE E CONTEGNO DEL PUBBLICO IN AULA

1. Il presidente potrà richiamare all'ordine quei Consiglieri che abbiano violato la legge o il presente Regolamento.

2. Qualora l'assemblea diventasse tumultuosa, né valessero i richiami del Presidente a ristabilire l'ordine, egli sospenderà la seduta.

3. La sospensione non potrà durare più di un'ora.

4. Ripresa la seduta e continuando il disordine, egli la scioglierà, osservate sempre le disposizioni di legge circa la redazione del processo verbale.

5. Per quanto riguarda il pubblico che interviene alle adunanze, esso deve restare in silenzio e mantenere un contegno corretto.

6. Verificandosi disordini da parte del pubblico, il Presidente potrà disporre perché esso sia allontanato dalla sala.

7. E' parimenti facoltà del Presidente nelle pubbliche sedute, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'aula chiunque sia causa di disordini e può ordinare l'arresto con le modalità prescritte dalla legge.

ARTICOLO 11 - CONTEGNO IN AULA DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri durante la adunanze non devono turbare in nessun caso l'ordine, devono sempre mantenere un comportamento corretto e occuparsi esclusivamente dello svolgimento del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 12 - SEDUTE PUBBLICHE E SEGRETE

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche eccettuati i casi in cui si tratti di questioni concernenti persone. Sono questioni concernenti persone, da trattarsi in seduta segreta, ogni proposta che implichi apprezzamenti personali.

ARTICOLO 13 - POSTI ASSEGNATI AI COMPONENTI IL CONSIGLIO E AL SEGRETARIO

1. Il Presidente siede in capo alla sala delle adunanze consiliari ed accanto a lui siedono gli Assessori. Gli altri Consiglieri siedono senza distinzione di luogo, con la possibilità di scegliere i posti finché questi rimangono liberi.

2. Il Segretario che assiste alle sedute consiliari e verbalizza, siede accanto al Presidente. Il Presidente può chiamare, perché assistano all'adunanza per il tempo necessario, quei funzionari di cui ritenesse utile la presenza, per fornire notizie di fatto e chiarimenti sulle materie che sono all'ordine del giorno. Detti funzionari prendono posto ad un tavolo debitamente organizzato.

ARTICOLO 14 - ASSENZA DEL SEGRETARIO

1. Alle adunanze del Consiglio Comunale in caso di impedimento o di altro giustificato motivo del Segretario Comunale, viene chiamato a sostituirlo il Vice Segretario.

2. In caso di impedimento o di altro giustificato motivo del Vice Segretario, viene chiamato a sostituirlo un altro Segretario Comunale, in base alle norme vigenti in materia.

3. Sui motivi per i quali il Segretario o il Vice Segretario del Comune sono esonerati dall'obbligo di partecipare alle adunanze, si dovrà pronunciare il Consiglio, salvo che non i tratti di casi previsti dalla legge per i quali l'assenza è di diritto.

TITOLO IV - DISCIPLINA E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ARTICOLO 15 - APERTURA DELLE SEDUTE

1. L'adunanza del Consiglio si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Comunale o da chi per esso.

2. La verifica del numero legale invece deve essere fatta secondo le modalità dell'art. 7 e prima di ogni singola votazione.

3. Dopo l'appello nominale, anche in mancanza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e designa 3 Consiglieri alle funzioni di scrutatori per le votazioni, tanto pubbliche che segrete, dei quali almeno 1 della minoranza.

4. I Consiglieri che accedono alla sala consiliare dopo l'appello o che se ne allontanano dopo l'apertura della seduta dovranno darne avviso al Segretario perché possa prenderne nota.

5. I Consiglieri sono considerati all'interno della Sala Consiliare soltanto nello spazio che ad essi è appositamente riservato.

ARTICOLO 16 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha facoltà in ogni momento di fare comunicazioni al Consiglio su oggetti estranei all'ordine del giorno. Queste però non possono essere discusse né dar luogo a deliberazioni.

ARTICOLO 17 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

1. Dichiarata aperta la seduta, nominati gli scrutatori e terminata l'eventuale fase delle interrogazioni, il Presidente passa all'approvazione, senza darne lettura, del verbale della seduta precedente, il cui testo sia stato consegnato almeno 5 giorni prima della data di convocazione del Consiglio ai Capigruppo. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda farvi inserire una rettifica oppure una semplice dichiarazione di voto.

2. La votazione avrà luogo per alzata di mano e il verbale verrà approvato se raccoglie il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti.

ARTICOLO 18 - ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Nella prima ora di ogni seduta i Consiglieri hanno il diritto di porre interrogazioni all'Esecutivo nei limiti dei successivi articoli 21 e 26.

2. terminate le interrogazioni e approvati i verbali della seduta precedente il Presidente dirige e modera la discussione degli argomenti sulla base dell'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione, secondo le norme del presente Regolamento.

3. L'ordine di trattazione degli oggetti all'ordine del giorno può essere modificato su proposta del Presidente o di un Consigliere, se questa non incontra opposizione. In caso di opposizione, la proposta di modifica, sentite le motivazioni, è messa in votazione, senza altri interventi e approvata se raccoglie il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti.

4. I punti all'ordine del giorno proposti da 1/5 dei Consiglieri non possono essere tolti senza il consenso dei proponenti. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa o rinviata, su proposta del Presidente o di un Consigliere, per l'ulteriore discussione o votazione in successiva seduta; in caso di opposizione, sulla proposta decide il Consiglio seduta stante sempre a maggioranza dei Consiglieri votanti.

ARTICOLO 19 - TRATTAZIONE DI ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Non è ammessa alcuna discussione né alcuna deliberazione su argomenti che non figurano iscritti all'ordine del giorno.

2. Tuttavia ogni Consigliere potrà chiedere la parola e avrà diritto di ottenerla per celebrazioni di eventi e per commemorazione di persone e di date di particolare rilievo o per comunicazioni di grave importanza.

ARTICOLO 20 - ATTI INERENTI AGLI ARGOMENTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO E DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Gli atti inerenti agli oggetti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati nell'Ufficio di Segreteria del Comune a partire dalla data di notifica della convocazione del Consiglio Comunale. Ogni Consigliere ha facoltà di prendere visione. Per l'accesso a tutti gli altri atti, gli amministratori è consentito entrare negli uffici comunali preferibilmente durante l'orario di lavoro. Si stabilisce che l'accesso è consentito dopo che l'interessato ne ha fatto richiesta argomentata al Segretario o al Sindaco o ad un loro delegato e dopo che questi ne ha informato il responsabile dell'ufficio.

ARTICOLO 21 - NON ESAURIMENTO DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. Se in un'adunanza non può esaurirsi l'ordine del giorno, gli argomenti non deliberati sono portati con precedenza in discussione nell'adunanza successiva e non si possono fare interrogazioni prima della discussione di tali argomenti; qualora non sia sufficiente neppure l'adunanza successiva allora nell'ulteriore adunanza sono ammesse le interrogazioni nella 1^a ora.

ARTICOLO 22 - ORARIO DI CHIUSURA DEI LAVORI

1. Di norma i lavori del Consiglio Comunale terminano alle ore 24.00.
2. Il Consiglio a maggioranza dei presenti può decidere, nel corso dell'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato per concludere la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolarmente importanza od urgenza.

ARTICOLO 23 - DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE

1. I Consiglieri parlano dal proprio banco in piedi, rivolgendo la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratti di rispondere agli argomenti dei singoli Consiglieri.
2. I Consiglieri che intendono parlare riguardo ad un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande.
3. Ogni intervento può durare al massimo 10 minuti. In occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza, il Presidente, sentiti i Capigruppo, può stabilire che tale limite venga elevato.
4. Ogni Consigliere non può parlare per più di 2 volte sullo stesso argomento, fatta eccezione per il relatore, l'autore di una proposta e il componente della Giunta che risponde in nome della Giunta stessa.
5. Il discorso deve riguardare unicamente le materie in esame. Se il Presidente ha richiamato 2 volte il Consigliere, senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, può interdirlgli la parola in quella discussione.

ARTICOLO 24 - RICHIAMO AL REGOLAMENTO, FATTO PERSONALE

1. Sarà sempre permesso chiedere la parola, che dovrà essere concessa, per un richiamo al Regolamento e per rispondere di un fatto personale.
2. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
3. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

4. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato.

ARTICOLO 25 - QUESTIONI PREGIUDIZIALE, SOSPENSIVA

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensiva posta prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso la proposta sia stata presentata da più Consiglieri – un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre 5 minuti. Il Consigliere decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ARTICOLO 26 - FORME DI INTERVENTO SPECIALI

1. Ciascun Consigliere per meglio esplicitare la sua funzione di sindacato e controllo può giovare delle seguenti forme di intervento: l'interrogazione e la mozione.

ARTICOLO 27 - INTERROGAZIONE

1. L'interrogazione è una domanda, che può essere scritta o verbale, fatta al Presidente o alla Giunta, o all'Assessore delegato per materia.

2. All'interrogazione risponde il Sindaco o l'Assessore delegato: l'interrogante deve limitarsi a dichiarare se la risposta lo soddisfa o meno.

3. Il Sindaco o l'Assessore hanno diritto di replicare. Se l'interrogazione è fatta per iscritto può essere messa all'ordine del giorno della prima seduta consiliare, oppure se la Giunta lo ritiene più opportuno, può rispondere per lettera all'interrogante.

4. La Giunta si riserva la facoltà di rispondere immediatamente o di rinviare la risposta alla adunanza successiva.

5. L'interrogazione non può dar luogo a discussione, avendo carattere informativo.

6. Nella stessa seduta il Consigliere svolge le proprie interrogazioni l'una di seguito all'altra, senza interruzioni.

7. Le interrogazioni verbali si possono fare solo nella 1^a ora della seduta consiliare o subito dopo la discussione di argomenti che facevano parte dell'ordine del giorno dell'adunanza precedente e in ogni caso ad esse non può essere dedicata più di un'ora.

8. Scaduta l'ora riservata alle interrogazioni, nessun'altra interrogazione può essere enunciata in quella seduta e anche nella successiva se l'ordine del giorno non è stato esaurito.

9. In ogni caso non si possono mai avere 2 sedute consiliari consecutive prive della possibilità di fare delle interrogazioni.

ARTICOLO 28 - MOZIONE

1. Dicesi mozione una proposta concreta, tendente a provocare un giudizio sulla condotta o azione del Sindaco o della Giunta, ad un voto circa i criteri da eseguire nella trattazione di un determinato affare.

2. La mozione può presentarsi per iscritto (ed allora viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta); oppure anche seduta stante, verbalmente, come conclusione e conseguenza delle discussioni avvenute. La mozione comporta l'adozione di voto deliberativo.

ARTICOLO 29 - CONTEMPORANEITA' DI INTERROGAZIONI E MOZIONI

1. Le interrogazioni e le mozioni su argomenti identici connessi o analoghi possono essere trattate contemporaneamente.

ARTICOLO 30 - DECADENZA O RINVIO DI INTERROGAZIONI

1. Quando le interrogazioni siano sottoscritte da più Consiglieri, sarà considerato come interrogante, agli effetti della discussione, soltanto il primo firmatario. Se questi non sia presente o non creda di svolgere l'interrogazione essa potrà essere discussa da altro firmatario. Se gli interroganti non sono presenti al loro turno le interrogazioni si riterranno decadute, qualora non ne sia stato richiesto preventivamente il rinvio.

ARTICOLO 31 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE E DICHIARAZIONE DI VOTO

1. Quando sull'argomento in discussione non vi sono altri Consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

2. A chiusura della discussione è data la facoltà di parlare al Sindaco, o all'Assessore competente, o ad un Assessore proponente.

3. Segue la dichiarazione di voto dei Capigruppo o di un qualunque Consigliere che ne faccia richiesta.

TITOLO V - VOTAZIONE

ARTICOLO 32 - DELIBERAZIONI

1. Conclusa la discussione su una proposta che debba essere deliberata e avvenuta la dichiarazione di voto, il Sindaco dà lettura di tale proposta e la pone in votazione. Per la proposta che comprende più articoli o capi distinti può essere chiesto il voto separato da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune, poi però tale proposta formata dagli articoli o capi appena approvati dovrà essere votata nel suo complesso.

ARTICOLO 33 - RINVIO DI VOTAZIONE

1. Il Sindaco, prima di dare avvio alla votazione di una proposta, su richiesta motivata di un Consigliere, può chiedere al Consiglio Comunale se rinviare o non eseguire tale votazione; la richiesta va approvata per alzata di mano a maggioranza dei voti.

ARTICOLO 34 - FORME DI VOTAZIONE

1. I Consiglieri votano normalmente per alzata di mano, talvolta per appello nominale. Le sole deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.
2. Una deliberazione è approvata se ottiene la maggioranza dei voti favorevoli, fatti salvi i casi in cui sia richiesta per legge o regolamento una maggioranza qualificata.
3. Non si computano per determinare la maggioranza dei voti:
i voti di astensione;
le schede bianche e quelle nulle.
4. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata; essa potrà però essere ripresentata al Consiglio in una successiva seduta ad iniziativa della Giunta o a richiesta di 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune, previa nuova iscrizione all'ordine del giorno.

ARTICOLO 35 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. La votazione per appello nominale è concessa tutte le volte che sia richiesta da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune; il Segretario fa l'appello partendo dal Consigliere più anziano a quello meno anziano e annota i voti, il Presidente, infine, ne proclama il risultato.
2. All'appello nominale si risponde SI o NO o ASTENUTO, secondo che si voglia approvare o respingere la proposta o astenersi dalla votazione.

ARTICOLO 36 - VOTAZIONE PER ALZATA DI MANO

1. Nelle votazioni per alzata di mano, il Presidente enuncia il modo di votare in favore o contro la proposta.
2. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova, se un consigliere lo richieda, immediatamente dopo la proclamazione del risultato e comunque prima che si passi ad altro oggetto.
3. Il Presidente e gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova; se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.

ARTICOLO 37 - VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

1. Le votazioni a scrutinio segreto si fanno per schede. Le schede devono recare il timbro a secco del Comune ed essere siglate da uno, e solo uno, dei 3 scrutatori e vanno consegnate ai Consiglieri al momento della votazione. Lo spoglio delle schede è fatto dagli scrutatori.
2. In caso di nomina di persone o di Commissioni dovrà procedersi alla votazione con schede separate.
3. La stessa norma sarà seguita quando si tratti di nomine di membri effettivi e di supplenti pure appartenenti alla stessa Commissione.

ARTICOLO 38 - ESITO DELLA VOTAZIONE

1. terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza dei 3 scrutatori, dopo averne constatata la validità, proclama l'esito.

ARTICOLO 39 - DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

1. Le deliberazioni, salva diversa disposizione di legge, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, nei casi di urgenza, col voto espresso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio.

ARTICOLO 40 - ASTENSIONE DALLE DELIBERAZIONI

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado nei casi previsti dalla normativa vigente in materia.

2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

TITOLO VI - PROCESSI VERBALI

ARTICOLO 41 - STESURA VERBALI DELLE DELIBERAZIONI

1. I processi verbali delle adunanze sono stesi a cura del Segretario e devono indicare i nomi dei Consiglieri presenti, assenti giustificati e non, gli interventi in sintesi dei Consiglieri, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti, l'esito delle votazioni.

2. Ogni Consigliere può chiedere la verbalizzazione integrale del proprio intervento, se scritto, e comunque della dichiarazione di voto.

3. Inoltre deve indicare il nome dei Consiglieri chiamati e il loro voto nelle votazioni per appello nominale.

4. I processi verbali delle sedute segrete saranno compilati separatamente da quelli delle sedute pubbliche.

5. Per le deliberazioni concernenti persone, deve risultare dal verbale che è proceduto alla votazione a scrutinio segreto.

ARTICOLO 42 - APPROVAZIONE DEI VERBALI

1. Il processo verbale è sottoposto all'approvazione del Consiglio nella seduta successiva. In sede di approvazione del verbale non possono i Consiglieri riaprire la discussione sugli affari che ne formano oggetto; gli eventuali rilievi devono limitarsi all'indicazione del tenore di voto e dei motivi del medesimo ed eventuali rettificazioni.

2. Se un Consigliere chiede precisazioni o rettifiche queste sono fatte non correggendo il verbale già compilato, ma dandone atto nel verbale di approvazione.

3. Copia dei verbali del Consiglio sarà inviata ai Capigruppo subito dopo la loro stesura e sottoscrizione da parte del Presidente e del Segretario.

ARTICOLO 43 - RISPETTO DELLA LEGGE E DEL REGOLAMENTO

1. S'intendono sempre applicabili tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, presenti e future, sulle attribuzioni e sul funzionamento del Consiglio.

ARTICOLO 44 - CASI NON PREVISTI DAL REGOLAMENTO E DALLA LEGGE

1. Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento degli affari del Consiglio e che non siano previsti e disciplinati dal presente Regolamento e dalle norme legislative e regolamentari di cui all'articolo precedente, provvederà il Presidente, salvo appello seduta stante al Consiglio, qualora il provvedimento venga contestato da taluno dei Consiglieri.

ARTICOLO 45 - APPROVAZIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, come previsto dalla normativa vigente.

2. Le modifiche al regolamento possono essere proposte dal Presidente, dal Sindaco o da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune e sono approvate con la maggioranza indicata al precedente comma 1 del presente articolo.

TITOLO VII - GRUPPI CONSILIARI

ARTICOLO 46 – COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri sono tenuti entro la prima seduta del Consiglio a comunicare la loro adesione ad un Gruppo consiliare al Sindaco e al Presidente del Consiglio, se eletto. I Consiglieri che non facessero pervenire tale adesione saranno considerati appartenenti al Gruppo misto fino a diversa determinazione degli stessi.

2. Ciascun Gruppo consiliare si costituisce comunicando per iscritto entro 10 giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni al Sindaco e al Presidente del Consiglio, qualora sia stato eletto, l'elenco dei componenti che sottoscrivono l'atto assieme al nome del loro Capogruppo. In mancanza di tale comunicazione, viene considerato Capogruppo il Consigliere che ha ottenuto la cifra individuale maggiore. Di ogni variazione della persona del Capogruppo deve essere data comunicazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio, qualora sia stato eletto.

3. Il Consigliere che intende entrare a far parte di un Gruppo diverso dal proprio deve darne comunicazione scritta al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, qualora sia stato eletto, allegando l'accettazione da parte del Capo del Gruppo cui intende aderire, ad eccezione del gruppo misto, per il quale non necessita l'accettazione del capogruppo.

4. Uno o più Consiglieri che abbandonano il proprio Gruppo senza aderire ad un altro costituiscono e/o confluiscono nel Gruppo Misto ed in esso rimangono salvo adesione ad uno degli altri Gruppi esistenti o rientro nel Gruppo originario.

5. Un Gruppo consiliare nei limiti di quanto previsto dai commi precedenti può essere costituito anche da un solo Consigliere.

ARTICOLO 47 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio – Sindaco o Presidente eletto dall'assemblea - o, in caso di impedimento, da chi ne fa le veci. Essa è convocata anche su richiesta motivata di almeno 2 Capigruppo e in ogni caso, di norma, con cadenza mensile.

2. La conferenza dei Capigruppo esprime pareri su:

- calendario dei lavori del Consiglio Comunale
- formulazione dei relativi ordini del giorno.

Esercita altresì tutti i compiti previsti dal presente Regolamento.

3. I Capigruppo, quando siano impossibilitati a partecipare alla Conferenza, possono delegare un Consigliere del proprio gruppo a sostituirli.
4. Il Sindaco, qualora non sia anche Presidente del Consiglio, partecipa, senza diritto di voto, anche delegando un assessore, ai lavori della Conferenza dei Capigruppo.
5. La partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo è equiparata ad ogni effetto alla partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti.

TITOLO VIII - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

ARTICOLO 48 - COSTITUZIONE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Entro 3 mesi dalla elezione del Sindaco sono costituite le seguenti Commissioni permanenti, con competenze nelle seguenti materie:

1^ Commissione: AFFARI GENERALI, ATTIVITA' PRODUTTIVE,

AGRICOLTURA, BILANCIO, FINANZE, PERSONALE.

2^ Commissione: LAVORI PUBBLICI, VIABILITA', URBANISTICA, ECOLOGIA.

3^ Commissione: PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, ASSISTENZA E SANITA', SPORT, TEMPO LIBERO, TURISMO.

ARTICOLO 49 - COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Ogni Commissione è composta di 5 membri, di cui 3 della maggioranza e 2 della minoranza; è presieduta da un membro espressione della maggioranza eletto a maggioranza assoluta dei voti con votazione palese e resta in carica quanto il Consiglio che l'ha eletta.

2. Nella 1^ seduta la Commissione è presieduta dal componente che ha ottenuto la cifra individuale maggiore.

3. La nomina delle Commissioni da parte del Consiglio Comunale avviene obbligatoriamente per designazione dei gruppi consiliari rispettando il criterio proporzionale con voto limitato ad 1.

4. I gruppi che non abbiano una formazione numerica sufficiente per delegare rappresentanti in tutte le Commissioni possono nominare i propri rappresentanti anche fra i componenti di un gruppo diverso.

5. Il Consiglio, in base allo Statuto, può sempre nominare una Commissione straordinaria per l'esame di particolari problemi.

6. Possono altresì essere costituite Commissioni consiliari con funzioni di controllo e di garanzia; la presidenza di tali commissioni, ove costituite, spetta ad un consigliere di minoranza, su proposta dei gruppi che la compongono.

7. Le Commissioni, comprese le straordinarie, possono sentire il parere di esperti estranei al Consiglio; gli esperti non hanno diritto di voto.

8. Possono partecipare alle Commissioni, senza diritto di voto: il Sindaco o suo delegato, l'Assessore o gli Assessori competenti a meno che non siano membri della Commissione stessa.

ARTICOLO 50 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. Le commissioni Consiliari sono convocate dal loro Presidente. In difetto di convocazione, il Sindaco, a richiesta di 2 componenti la Commissione, provvede a convocarla.
2. La 1^a seduta nella quale viene eletto il Presidente è convocata dal Sindaco.
3. Le sedute non sono valide se non siano presenti almeno 3 componenti e le deliberazioni non sono valide se non ottengono la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. In assenza del Presidente, la commissione è presieduta dal consigliere componente la Commissione che ha ottenuto la cifra individuale maggiore.
5. Qualunque Consigliere può domandare di essere sentito dalle Commissioni consiliari.
6. Un funzionario del Comune assiste le Commissioni con funzioni da segretario, redigendone i relativi verbali.
7. L'ordine del giorno delle sedute delle Commissioni permanenti è redatto dal suo presidente e, salvo casi di urgenza, deve essere comunicato 5 giorni prima ai membri della Commissione, ai Presidenti delle altre Commissioni consiliari, ai Capigruppo Consiliari, al Sindaco e all'Assessore interessato all'argomento in discussione.
8. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dalla legge.
9. La pubblicità delle sedute è attuata con la semplice pubblicazione all'albo pretorio.

ARTICOLO 51 - FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente degli investimenti.
2. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.
3. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o richiesti dalla Commissione.
4. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle Commissioni le proposte di deliberazioni sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi o dal Segretario Comunale ai sensi della normativa vigente.
5. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate all'assemblea consiliare; sono ammesse le relazioni di minoranza. D'intesa con il Sindaco può riferire all'adunanza il Presidente o un membro della Commissione.
6. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della Commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.
7. Le Commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte, nell'ambito delle materie di loro competenza.

8. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco il quale le trasmette alla Giunta per conoscenza ed al Segretario Comunale per l'istruttoria prevista dalla normativa vigente.

9. Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri favorevoli previsti dalla normativa vigente, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri sono, tutti o in parte, contrari, la proposta è restituita entro un mese dal Sindaco alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

ARTICOLO 52 - DECADENZA DALLA NOMINA

1. I componenti che avendo avuto notifica della convocazione, senza giustificato motivo non intervengono a 3 sedute consecutive delle Commissioni Consiliari sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale, il quale provvede alla loro immediata sostituzione.
2. A tale riguardo, il Presidente della Commissione, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del componente interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il componente della Commissione ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Presidente della Commissione esamina e infine propone al Consiglio Comunale il provvedimento di decadenza o di archiviazione della pratica, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal componente interessato.
3. Nel caso in cui l'assenza di cui al presente articolo riguardi il Presidente, la procedura di cui al comma 2 è condotta dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, se eletto.

TITOLO IX

ARTICOLO 53 – PUBBLICITA' DEI CURRICULA E DEI REDDITI DEI CONSIGLIERI

ABROGATO